



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 novembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale della **BALLOON SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità ex lege 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Roberto Greco e Luciano Olivetti, assistiti da Gabriele Marini di Confcommercio Roma;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico e Elena Uberti per la RSU;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Marco Marroni.

PREMESSO CHE

- la Società opera nel settore della commercializzazione di capi di abbigliamento ed ha occupato nel semestre precedente un organico complessivo superiore ai 200 dipendenti;
- la Società ha attivato con comunicazione del 06.10.11 la procedura di cui in epigrafe per cessazione di attività dei punti vendita di Bologna, Treviso, Serravalle, Catania e Bari, aventi in forza complessivamente n. 27 lavoratori;
- con successiva nota del 09.11.11 (Prot. n. 15/VII/0005074/MA003.A001 dell'11.11.11) Confcommercio Roma ha comunicato, in nome e per conto della Società, propria associata, il mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, e, pertanto, questo Ministero con nota del 17.11.11 (Prot. n. 15/VII/0005578/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della citata procedura, che si sostanziano nel perdurare della forte crisi economico-finanziaria aziendale e nelle difficoltà di accesso ai canali di credito, che hanno comportato una forte contrazione dei volumi di fatturato. In tale contesto la Società ha già messo in atto tutte le azioni possibili per ridurre i costi ed ottimizzare le risorse a disposizione, attraverso una riorganizzazione strutturale ed una diminuzione dell'organico presso altri punti vendita, nonché attraverso l'attivazione di un percorso di Cigs per crisi

EU

aziendale con continuazione di attività presso i punti vendita di Roma e Milano. In esito al presente incontro, le Parti concordano di gestire le eccedenze occupazionali attraverso il ricorso allo strumento della Cigs per cessazione parziale di attività dei punti vendita interessati alla presente procedura, nonché attraverso la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione come di seguito specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA' EX ART. 1 LEGGE 223/91.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione del strumento di **CIGS per cessazione parziale di attività**, ai sensi dell'art. 1 legge 223/91, con riguardo ad un **numero massimo di 27 lavoratori**, in forza presso i punti vendita di Bologna (6 lavoratori), Treviso (5 lavoratori), Serravalle (7 lavoratori), Catania (3 lavoratori) e Bari (6 lavoratori). La Cigs decorrerà dal 24 novembre 2011 e avrà durata di 12 mesi, a fronte del grado di autonomia organizzativa e gestionale dei citati punti vendita dichiarato dall'Azienda.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cigs a zero ore senza rotazione, a seguito della progressiva chiusura dei relativi punti vendita.
3. La Società, a fronte della difficile situazione economico-finanziaria in cui versa, richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Le Parti concordano di incontrarsi a livello nazionale entro la prima decade del mese di luglio 2012, al fine di verificare la complessiva situazione aziendale.


B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, la messa in mobilità dei lavoratori posti in Cigs, nell'arco del periodo di durata del trattamento, pari ad un numero massimo di 27 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 23 novembre 2012.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

BALLOON SPA



FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

